

Prot. n. 94

Spett.le  
Centro Neurolesi Bonino Pulejo  
IRCCS Messina

c.a. **Dott. Angelo Aliquò**  
(Commissario Straordinario)  
c.a. **Dott. Rosario Fresta**  
(Direttore Amministrativo)  
c.a. **Dott. Giuseppe Galletta** (RUP)

p.c. Spett.le  
UREGA Sez. Messina  
Ing. Matteo Bonfiglio (Presidente)

Catania, 7 dicembre 2018

**Oggetto: Bando di gara “lavori ristrutturazione piani I° e II° Padiglione 6 plesso ospedaliero Piemonte”. Termine offerte: 12 dicembre 2018. Importo € 3.994.278,19**

\*\*\*\*

Con riferimento alla procedura in oggetto, osserviamo quanto segue.

Nella vs. nota n. 12714 del 6 dicembre scorso, si ribadiscono i criteri e sub criteri con i relativi punteggi oggetto dell'offerta tecnica degli operatori economici, come descritti nel disciplinare di gara.

Pur tuttavia rimane **palese l'assenza dei criteri motivazionali o i “descrittori”** con i quali la commissione giudicatrice dovrà esprimere la propria valutazione; parametri che devono essere inderogabilmente fissati nel disciplinare di gara non potendo la Commissione stabilirli a posteriori come consentito, invece, nel precedente Codice D.lgs. n. 163/06 (Sent. Consiglio di Stato n. 749/2014). Si ribadiscono, pertanto, le preoccupazioni e le doglianze già espresse nella ns. precedente missiva.

Come ulteriormente rammentato nella vs. nota, la struttura ospedaliera oggetto dell'intervento è soggetta a vincoli di natura storico culturale che non consentono modifiche esterne e, conseguentemente, gli elaborati progettuali che vorranno produrre le imprese dove si evidenzieranno le migliorie rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara, “non devono pregiudicare i provvedimenti autorizzativi progettuali..” (tra l'altro, quelli rilasciati dalla Soprintendenza).

Ciò non risulta in linea con la normativa vigente, poiché essendo la struttura ospedaliera, oggetto d'intervento di ristrutturazione, un immobile ricadente tra i “Beni Culturali” (e non semplicemente tra i beni paesaggistici) ex art. 10 e 11 D.lgs. n. 42/2004, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere anche “interne” è subordinata ad autorizzazione della Soprintendenza (art. 21 c. 4 D.lgs. n. 42/2004). Pertanto, la prescrizione – prevista nel disciplinare - del divieto di proporre migliorie “che pregiudichino le autorizzazioni ottenute” contrasta con le vs. Precisazioni secondo le quali “verranno ammesse modificazioni planimetriche”.

In conclusione, vi invitiamo ad ulteriori riflessioni su quanto esternato nel disciplinare e nelle vs. FAQ e Precisazioni, nello spirito di scongiurare qualunque forma di contenzioso.

In attesa del vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.to Il Direttore  
*Giovanni Fragola*